



Comune di San Giorgio delle Pertiche

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2022

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il presente Regolamento ha per oggetto la costituzione, la ripartizione e l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Il compenso incentivante è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne dell'Ente e compete al personale del Comune per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative elencate all'art. 113 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque sia la classificazione del dipendente interessato o sia titolare di posizione organizzativa. E' escluso dalla ripartizione il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
L'erogazione dell'incentivo per un medesimo appalto può riguardare personale appartenente a settori diversi dell'Ente.
4. L'incentivo verrà ripartito tra il personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi. L'incentivo verrà elargito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

ART 2. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti, l'Amministrazione Comunale destina al fondo per gli incentivi delle funzione tecniche risorse finanziarie determinate secondo le seguenti fasce ed applicazione a scaglioni:

APPALTI DI LAVORI		
IMPORTO DELL'APPALTO (FASCE)	MISURA PERCENTUALE	APPLICAZIONE A SCAGLIONI
inferiore o uguale ad 1.000.000,00 di Euro	2,0 %	il fondo è costituito in misura pari al 2% per importi fino a 1.000.000,00 di Euro
superiore al 1.000.000,00 di Euro fino alla soglia comunitaria	1,6 %	il fondo è costituito in misura pari al 2% di un milione di Euro e in misura pari all' 1,6% per la parte eccedente fino al raggiungimento della soglia comunitaria
Superiore alla soglia comunitaria	1,4 %	il fondo è costituito in misura pari al 2% di un milione di Euro, in misura pari all' 1,6% fino alla soglia comunitaria e in misura pari all'1,4% per importi superiori alla soglia comunitaria

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO DELL'APPALTO (FASCE)	MISURA PERCENTUALE	APPLICAZIONE A SCAGLIONI
inferiore o uguale a 500.000,00 Euro	2,0 %	il fondo è costituito in misura pari al 2% per importi fino a 500.00,00 Euro
superiore a 500.000,00 Euro	1,8 %	il fondo è costituito in misura pari al 2% di 500.000,00 Euro e in misura pari all' 1,8% per la parte eccedente

2. Il fondo viene costituito sia negli appalti di lavori che negli appalti relativi a servizi o forniture, ma in questi ultimi solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (per importi superiori a € 500.000,00 o servizi/forniture di particolare complessità anche di importo inferiore a 500.000,00 €), a norma dell' ultimo periodo dell'articolo 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Il fondo è calcolato sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA, ai sensi del comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'affidamento dei lavori, servizi o forniture deve seguire ad una procedura comparativa per dar luogo all'erogazione degli incentivi. Sono corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche relativi alle attività di manutenzione straordinaria o ordinaria purchè caratterizzate da particolare complessità "tecnica" e/o del "processo" inteso come attività amministrativa/procedimentale. Tale complessità sarà valutata di volta in volta dall'organo di vertice (direttore/dirigente preposto all'individuazione del gruppo di lavoro). Presupposto per l'ammissibilità agli incentivi è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti (parere del MIT n. 726/2020).
4. L'incentivo per funzioni tecniche è comprensivo dell'IRAP e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, ai sensi del comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. Una quota pari all'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo, denominata "Fondo per le funzioni tecniche", è ripartita tra i soggetti che svolgono le funzioni previste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tra i loro collaboratori, ai sensi del comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
6. La restante quota pari al 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, denominata "Fondo per l'Innovazione", è destinata ed utilizzata per le finalità di cui all'art 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., come meglio specificato nel successivo art. 4 del presente Regolamento.

ART 3. VARIANTI

1. Le varianti redatte ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. danno diritto a percepire l'incentivo, ad esclusione dei casi in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

ART 4. FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il Fondo per l'Innovazione di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è costituito da una quota pari al 20% del fondo calcolato secondo le modalità contenute nel precedente art 2.
2. Non si provvede all'inserimento nel fondo della quota del 20% di cui al comma precedente, nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Il Fondo per l'Innovazione è destinato:
 - all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'eventuale l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Alla fine di ciascun anno finanziario, il Fondo per l'Innovazione accantonato per ciascuna procedura d'appalto è assegnato, in sede di bilancio di previsione, al Settore Tecnico dell'Ente, come budget di spesa per l'anno successivo;
5. Le somme che fanno parte del Fondo per l'Innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo al termine della procedura d'appalto. La destinazione delle somme viene determinata dal Settore Tecnico, anche su proposta degli altri Settori, previa informativa alla Giunta Comunale;

ART 5. RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. La quota pari all' 80% del fondo è ripartita come illustrato nella tabella seguente, per le attività previste dall'art.113, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in base alle prestazioni, o parti di esse, realmente effettuate dai dipendenti dell'Amministrazione:

ATTIVITA' art. 113 comma 2 del Codice	INCIDENZA DELLA FASE SULL'INTERO PROCEDIMENTO		SOGGETTI COINVOLTI	INCIDENZA DEL RUOLO ALL'INTERNO DELLA FASE (COEFFICIENTI INDIVIDUALI)	
	LAVORI	SERVIZI/ FORNITURE		MIN	MAX
Programmazione della spesa per investimenti - art. 21 del Codice	15%	10%	titolare di funzione ≡ RUP	25%	100%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	40%
Valutazione preventiva dei progetti (verifica preventiva della progettazione) - art. 26, comma 6, lett. c) e d)	10%	0%	Titolare di funzione ≡ verificatore	25%	100%
			RUP (se non coincidente con il titolare di funzione)	0%	75%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%	20%	titolare di funzione ≡ RUP	25%	100%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	75%
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	5%	10%	titolare di funzione ≡ RUP	25%	100%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	75%
Responsabile unico del procedimento (RUP) - art. 31 del Codice	35%		titolare di funzione ≡ RUP	25%	100%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	75%
Direzione dei lavori o direttore dell'esecuzione - art. 101 del Codice	20%		titolare di funzione ≡ direttore dei lavori/ direttore dell'esecuzione	25%	100%
			RUP (se non coincidente con il titolare di funzione)	0%	50%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	30%
Collaudo tecnico amministrativo / Certificato di regolare esecuzione / Verifica di Conformità / Collaudo statico - art. 102 del Codice	5%		titolare di funzione ≡ collaudatore/certificatore /direttore dell'esecuzione	25%	100%
			RUP (se non coincidente con il titolare di funzione)	0%	50%
			Collaboratori tecnico-amministrativi (ufficio del RUP)	0%	30%
			Collaboratori amministrativo-contabili	0%	10%
TOTALE	100%				

2. Qualora due o più prestazioni siano state affidate allo stesso titolare di funzione, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Se nella stessa funzione si avvicendano più soggetti nel tempo, la quota relativa all'attività prestata va suddivisa fra i partecipanti, in relazione alla durata dell'incarico.
4. In caso di appalti per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".
5. Le risorse come sopra determinate sono ripartite fra le varie categorie del personale (titolari di funzione e/o collaboratori) tenendo conto di coefficienti individuali definiti dal RUP sulla base dei valori minimo e massimo riportati nelle due ultime colonne della tabella di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Qualora alcune funzioni o attività vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà conseguentemente ridotto proporzionalmente.
7. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa, come previsto dall'art. 113, comma 3, penultimo capoverso, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
8. Sono ammessi incarichi collegiali con incarico parziale ("Service"), congiuntamente al Settore Tecnico del Comune e a professionisti esterni. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri Enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di Enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria Amministrazione.
9. Il disciplinare d'incarico al professionista esterno deve precisare lo specifico contenuto dell'attività conferita con l'indicazione delle singole prestazioni affidate quali a titolo meramente esemplificativo possono essere quelle che richiedono peculiare professionalità o specializzazione ovvero la riproduzione di elaborati o grafici con l'impiego delle attrezzature e strumentazioni di studio.

ART 6. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. Il gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto, che contribuiscono, ognuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività materiali ed intellettuali necessarie alla programmazione, progettazione, realizzazione/esecuzione delle opere o delle acquisizioni di beni o servizi. Il gruppo di lavoro è costituito come illustrato nel comma seguente.
2. Gli affidamenti delle attività ai componenti del gruppo di lavoro sono effettuati:
 - per quanto riguarda il responsabile del procedimento di appalti pubblici nell'ambito della specifica programmazione (programma triennale dei lavori pubblici, programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ecc...);

- per tutte le altre attività con provvedimento (determinazione) del Dirigente o del Responsabile del settore preposto alla struttura competente.
3. L'incarico ai componenti del gruppo di lavoro può essere modificato o revocato in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del settore. Lo stesso Dirigente/Responsabile del settore verifica il raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
 4. Con provvedimento (determinazione) del Responsabile del settore preposto alla struttura competente sono accertate le specifiche attività svolte dai dipendenti e sono ripartite le relative quote. Successivamente il provvedimento è trasmesso al Responsabile del settore economico-finanziario dell'Ente che provvede, con proprio atto di liquidazione, alla corresponsione dell'incentivo ai dipendenti individuati, rimanendo in capo al solo Dirigente o Responsabile del settore preposto alla struttura competente la responsabilità della ripartizione degli incentivi.
 5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare il limite previsto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART 7. RIDUZIONE DEL FONDO – ESCLUSIONI DALL'INCENTIVO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'ammontare delle risorse finanziarie correlate al singolo intervento destinate al fondo è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi, qualora essi siano non conformi alle norme del Codice.
2. Quando i termini od i costi fissati per la conclusione delle attività non sono stati rispettati, il Responsabile del Settore acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento. Il Responsabile, qualora accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione dell'incentivo spettante. Qualora le attività siano in tutto od in parte effettuate dal Responsabile e/o qualora i tempi programmati siano stati stabiliti esclusivamente dallo stesso, la competenza alla valutazione delle giustificazioni fornite dal Responsabile è del Segretario Generale. Si terrà conto delle giustificazioni negative nell'ambito della valutazione del risultato. Il rispetto dei termini e dei costi fissati per la conclusione delle attività è dimostrato nel provvedimento con il quale sono accertate le specifiche attività svolte dai dipendenti e sono ripartite le relative quote.
3. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando ulteriori forme di responsabilità. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico.
4. Il Comune ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

ART 8. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Le attività di cui al presente Regolamento vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
2. Le spese di cui al comma 1 assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previsti nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente Regolamento.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non è prevista la corresponsione di alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale in forza del presente Regolamento è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del vigente CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 in relazione alla correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) (tra i quali gli incentivi per le funzioni tecniche) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, il vigente CCDI 2019-2021 stipulato il 07.01.2019 prevede, all'art. 15, comma 5, la relativa disciplina.
5. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dagli incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, e possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.
6. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
7. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ai propri uffici; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
8. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare ai propri uffici i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato a professionisti esterni; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, gli uffici dovranno attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
9. Per quanto non diversamente disposto dal Regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

10. Il Comune assume l'onere di contrarre polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, come previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 6 comma 5 e 8 comma 6 della Legge Regionale 27/2003, salvo sopravvenute modifiche legislative.

ART 9. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando sia già stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito siano stati trasmessi, a decorrere:
 - per quel che attiene ai lavori - dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici) a condizione che le somme relative agli incentivi siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa del tempo (Deliberazione n. 16/2021 Corte dei Conti Sezione Autonomie).
 - per quanto attiene ai servizi e alle forniture - dal 20 maggio 2017 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") a condizione che le somme relative agli incentivi siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della normativa del tempo (Deliberazione n. 16/2021 Corte dei Conti Sezione Autonomie).
2. Sono comunque esclusi gli appalti di forniture e servizi per i quali non si sia proceduto alla nomina del direttore dell'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

ART 10. DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed alle altre disposizioni vigenti in materia.